

000394

N. REPERTORIO 19444 N. RACCOLTA 2431

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantasette il giorno ventitre del mese di febbraio, in Pagani nel mio studio notarile alla Via A. Diaz 34.

Innanzi a me Dr. ANIELLO CALABRESE, Notaio, residente in Pagani ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina; senza l'assistenza di testi per concorde rinunzia delle parti e col mio consenso.

SI SONO COSTITUITI

1) IANNONE ANTONIO, nato a Nocera Inferiore il 27 giugno 1951, (cod. fisc. NNN NTN 51H27 F912T);

2) IANNONE MASSIMO, nato a Nocera Inferiore il 5 settembre 1962, (cod. fisc. NNN MSM 62P05 F912Y);


3) CESARANO ANNA MARIA, nata a Salerno il 18 maggio 1958 (cod. fisc. CSR NMR 58E58 H703I).

Tutti residenti in Nocera Inferiore alla Via Dentice 56.

Cittadini italiani della cui identità personale io Notaio sono certo.


Essi convengono quanto segue:

ART. 1°) E' costituita tra i signori Iannone Antonio, Iannone Massimo e Cesarano Anna Maria una società a responsabilità limitata denominata "NUCERIA ADESIVI S.r.l." con sede in Nocera



UFFICIO REGISTRO AA/CC. SALERNO

Esatte L. 22/000 di cui L. per trascrizione. Eseguita registrazione il 2 MAR 1987 al N. 2855 Mod. 263 Serie I IL CASSIERE REGISTREnte IL PRIMO DIRIGENTE (ANTONietta Notaio) R. VIGLIANO



000395

Inferiore alla Via Dentice 56 ed opererà nei territori meridionali di cui all'art.1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6/3/1978 n.218.

ART.2°)La società ha la durata stabilita fino al 31/12/2020.

ART.3°)La società ha per oggetto la trasformazione e la vendita di nastri adesivi e prodotti per l'imballaggio.

Inoltre potrà affittare e/o acquistare stabilimenti industriali per la trasformazione di detti prodotti, sempre nel territorio dell'Italia meridionale e insulare, così come previsto dal D.L.30/12/1985 n.786 convertito in legge 28/2/1986 n.44.

ART.4°)La società è retta oltre che dal presente atto costitutivo, dallo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dai componenti i quali dichiarano di essere perfettamente edotti di tutti e di ognuno degli articoli componenti il predetto statuto sociale.

ART.5°)Il capitale sociale è di lire 20.000.000 (VENTIMILIONI) che viene sottoscritto dai soci come segue:

IANNONE ANTONIO	£. 8.800.000
IANNONE MASSIMO	£! 5.600.000
CESARANO ANNA MARIA	£. 5.600.000
TOTALE LIRE.....	20.000.000

Si dà atto che i primi tre decimi del detto capitale in lire 6.000.000 (seimilioni) sono stati depositati come per legge al

la Banca Nazionale dell'Agricoltura -filiale di Nocera Inferiore -----, come risulta dalla ricevuta rilas-

000376


ciata in data 23/2/1987 dalla stessa Banca, che in copia estratta da me Notaio a questo atto viene allegata sotto la lettera B) previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dai comparenti.

ART.6°) Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31/12/1987.

ART.7°) La società -a tempo indeterminato fino a revoca- verrà amministrata da un Amministratore Unico nominato nella persona del signor IANNONE ANTONIO il quale accetta la carica dichiarando di non sussistere a suo carico alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art.2382 C.C.

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico IANNONE ANTONIO.

ART.8°) L'Amministratore Unico Iannone Antonio viene delegato altresì ad apportare al presente atto ed allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalla competente Autorità in sede di omologazione ed inoltre a ritirare dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura -Nocera Inf. i tre decimi del capitale sociale ivi versati con esonero alla Banca stessa da ogni responsabilità al riguardo.



ART.9°) Le spese e tasse del presente atto cedono a carico della società. Si precisa inoltre -ai sensi dell'art.2475 n.10 C.C. come modificato dal D.P.R.10/2/1986 n.30- che l'importo globale, approssimativo, delle spese per la presente costituzio-

000397


ne, poste a carico della società è di lire TREMILIONI.

E richiesto, io Notaio

ho rogato il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio in quattro facciate, viene da me Notaio letto ai costituiti che l'approvano e confermano

[Handwritten signatures]
Anna Maria Casarino

[Handwritten signature]





000893

ALLEGATO
19444
2431

S T A T U T O

Della Società a responsabilità limitata "NUCERIA ADESIVI

S.r.l."

TITOLO I°

DENOMINAZIONE -SEDE-DURATA

ART.1°)E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "NUCERIA ADESIVI S.r.l."

Essa ha regolato il proprio funzionamento dal presente statuto.

ART.2°)La società ha sede in Nocera Inferiore alla Via Dentice 56 ed opererà nei territori meridionali di cui all'art.1 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6/3/1978 n.218.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di mutare l'indirizzo della sede legale, purchè non fuori del territorio del Comune indicato nell'atto costitutivo e nello statuto allegato.

ART.3°)Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

ART.4°)La durata della società è stabilita fino al 31/12/2020 e potrà essere prorogata.

TITOLO II°

OGGETTO SOCIALE

ART.5°)La società ha per oggetto la trasformazione e la vendita di nastri adesivi e prodotti per l'imballaggio.

Inoltre potrà affittare e/o acquistare stabilimenti industriali

000397

per la trasformazione di detti prodotti, sempre nel territorio

Kuffner
Mosio Jovanov
Reo M. P. P. P.
Stefano P. P. P.

dell'Italia meridionale e insulare, così come previsto dal

D.L. 30/12/1985 n. 786 convertito in legge 28/2/1986 n. 44.

ART. 6°) La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, -

immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto so-

ciale. Essa può inoltre assumere interessenze, quote, partici-

zioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi scopi

affini e/o analoghi.

La società potrà, inoltre, rilasciare garanzie reali e fideius-

sioni a favore di terzi, persone fisiche, enti e società.

TITOLO III°

CAPITALE E QUOTE

ART. 7°) Il capitale sociale è di lire 20.000.000 (VENTIMILIONI)

ed è diviso in quote da lire mille o multipli di mille. Potrà

essere aumentato osservate le disposizioni di legge al

riguardo.

ART. 8°) Le quote sono tutte nominative.

Qualora un socio voglia vendere, cedere o trasferire la propria

quota, in tutto o in parte, egli dovrà notificare per iscritto

nei rispettivi domicili risultanti dal libro dei soci tale sua

determinazione agli altri soci indicando tutti i dettagli rela-

tivi alla vendita, cessione o trasferimento con particolare ri-

ferimento al prezzo, che non potrà in alcun caso superare quello

determinato dal Collegio degli Arbitri a norma del successivo

000900



art. 32, al. termine, alle condizioni, alla identità e al domicilio
del terzo offerente.

Tutti gli altri soci, o anche parte di essi in ipotesi di silenzio di alcuni, nei trenta giorni successivi al ricevimento del predetto avviso, potranno esercitare il diritto di opzione per l'acquisto di tutte le partecipazioni poste in vendita, - escludendosi l'acquisto parziale, in proporzione delle rispettive partecipazioni sociali e alle stesse condizioni indicate dal socio venditore.

Tale volontà di acquisto di uno, di più o di tutti i soci dovrà essere comunicata con avviso raccomandato, da spedirsi prima dello scadere del sopraindicato termine, nel quale sia espressa accettazione incondizionata di tutte le modalità, condizioni e prezzo.

Decorso inutilmente il detto termine di trenta giorni il venditore sarà libero di vendere all'offerente indicato, e solo a questi, a condizioni che:

A) le condizioni di vendita siano almeno uguali a quelle denunciate nell'atto di avviso.

B) la vendita sia perfezionata nei trenta giorni successivi al termine dilatorio concesso ai soci nella misura sopraindicata, con espressa avvertenza che in mancanza le quote poste in vendita ricadranno nel previsto regime limitativo.

In ogni ipotesi le quote poste in vendita non potranno essere vendute, senza consenso scritto dei soci a persone, ditte o

003901

società, la cui attività sia concorrenziale o comunque collegata all'attività sociale della presente società così come non potranno anche essere date in pegno salvo che a favore degli altri soci o di persone od enti indicato dai medesimi.

Il suddetto regime limitativo non si applica per i casi di trasferimento effettuati dal socio al coniuge oppure ai propri discendenti legittimi e propri genitori.


Ulteriore limitazione è quella dettata dal decreto legge n.786 del 30/12/1985 convertito in data 28/2/1986 con legge n.44 "Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno". Tale legge all'art.1 comma 1-quater recita: "è nullo ogni atto di trasferimento tra vivi di azioni o quote societarie da parte di soci di età compresa tra i 18 ed i 29 anni a soggetti che non abbiano tale requisito, ove stipulato entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione." Tale limitazione verrà meno solo nel caso in cui la domanda di agevolazioni di cui al punto precedente venga definitivamente respinta dagli organi addetti a tali erogazioni.

ART.9°) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire.

TITOLO IV°

ASSEMBLEA

ART.10°) L'assemblea viene convocata presso la sede sociale o altrove, epperò sempre nell'ambito del territorio della Regione Campania, ai sensi dell'art.2484 C.C.=Essa viene convocata dagli



000902

Amministratori con raccomandata, o in alternativa a mezzo di telegramma, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.


E' valida anche senza formale convocazione l'assemblea alla quale siano presenti l'intero capitale sociale, l'amministratore unico o l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale se esistente. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.11°) L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, tenuto conto della particolare attività svolta.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ART.12°) Hanno diritto ad intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.



Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta anche da un terzo, soltanto per singole assemblee e con effetto anche per le convocazioni successive a norma dell'art.2372

C.C.=La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della società.

000003

ART.13°) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in difetto da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

ART.14°) L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi _____ del capitale sociale.

ART.15°) Le delibere dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.


Il verbale di assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ART.16°) Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni debbono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

TITOLO V°

AMMINISTRAZIONE

ART.17°) La Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero



000904

di componenti da due a cinque membri, anche non soci.

La nomina di tali organi spetta all'assemblea. Essi durano in carica per la durata determinata di volta in volta dall'assemblea ed anche a tempo indeterminato fino a revoca, ed in mancanza di tale determinazione di durata, per un triennio e sono rieleggibili.

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito.

In caso di rinuncia alla carica l'Amministratore ne deve dare comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se esistente.

La rinuncia ha effetto immediato qualora rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione; in caso contrario ha effetto dal momento in cui tale maggioranza sia ricostituita a seguito dell'accettazione dei nuovi Amministratori.

In caso di Amministratore Unico la rinuncia ha effetto dal momento in cui sia ricostituito l'Organo Amministrativo a seguito dell'accettazione del nuovo o dei nuovi amministratori. Venendo a mancare nell'esercizio uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli con deliberazione, approvata dal Collegio Sindacale se esistente. Gli Amministratori così nominati durano in carica fino alla prossima assemblea, e gli amministratori da essa nominati scadono insieme con quelli già in carica.

000905

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica si intendono dimissionari e debbono procedere d'urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio.

ART.18°) Gli Amministratori non sono tenuti a depositare alcuna cauzione.

NEL CASO DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.19°) La nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è riservata al Consiglio stesso. Il Consiglio nomina un segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei membri del Consiglio.

Il consiglio ha facoltà di delegare tutti o parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, anche con firma disgiunta.

ART.20°) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Amministratori (e nel caso di due Amministratori anche da uno solo di essi) o dai Sindaci.

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente nel luogo designato nell'avviso di convocazione epperò sempre nell'ambito del territorio della Provincia.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi

almeno un giorno prima.


000906

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza di voti.

Il Consiglio, in difetto delle innanzi citate formalità di convocazione, delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori.

ART. 21°) Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea dei soci, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

ART. 22°) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezione di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto in modo tassativo riservate all'assemblea. Il Consiglio ha pertanto, e quanto segue ha valore indicativo e non tassativo, facoltà di impegnare validamente la società con il rilascio di garanzie reali e fidejussioni a favore di terzi, persone fisiche, enti e società; procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad altre aziende e società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, purchè nei territori del Mezzogiorno d'Italia; far qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa DD. PP., le Banche, l'Istitu-



000337

to di emissione e gli altri Istituti di credito, nonchè presso ogni altro ufficio pubblico o privato; consentire costituzioni, - surroghe, postergazioni, cancellazioni, anche senza estinzione del credito garantito, e rinunzie di ipoteche legali, esonerando il Conservatore dei RR. II., il Direttore del Debito Pubblico, della cassa DD. PP. ed ogni altro Ente Pubblico o privato da ogni responsabilità; contrarre finanziamenti e mutui di qualsiasi specie e natura, fondiaria o industriale con o senza garanzia e privilegi generali e speciali sugli immobili, impianti macchinari, attrezzi della società e con qualsiasi modalità e patto; fare quindi qualsiasi operazione bancaria tra cui quella di conto corrente, con prelievi anche allo scoperto, qualsiasi operazione cambiaria sia diretta che di sconto; transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi da pubbliche amministrazioni senza limitazioni di somma; provvedere al ritiro di pacchi, raccomandate, assicurate, - all'incasso di vaglia e assegni postali; provvedere a svincoli di merce e a tutte le operazioni di svincoli di cauzione o depositi presso Enti Statali, Parastatali, Comuni, Provincie, Regioni, Amministrazione Militare, Ferroviaria e Postale; rilasciare indi quietanze e discarichi in genere.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare avvocati e procuratori, periti ed arbitri, anche quali amichevoli compositori al fine di rappresentare la società davanti a

000908

qualsiasi Autorità Giudiziaria Amministrativa e Tribunale di

qualunque ordine e grado.

Può deliberare ogni azione giudiziaria sia attiva che passiva,-

anche concordati e transazioni anche di liti,può intervenire in

qualunque procedura giudiziaria o amministrativa,anche falli-

mentare o di espropriazione,può concedere dilazioni,può fare

sequestri e pignoramenti e svolgere qualsiasi azione giudizia-

ria nello interesse della Società.Può fare insomma quanto

altro riterrà necessario per lo svolgimento,lo sviluppo e

l'incremento della società.

ART.23°)La rappresentanza in giudizio e così pure la rappresen-

tanza legale verso i terzi con la firma sociale spetta al

Presidente del Consiglio di Amministrazione e nel caso di

Consiglio di Amministrazione composto di due membri congiunta-

mente ad entrambi i Consiglieri.

IN CASO DI AMMINISTRATORE UNICO

ART.24°)All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri e le

attribuzioni come sopra previste e devolute al Consiglio di

Amministrazione,senza eccezione di sorta ed in particolare

L'Amministratore Unico ha facoltà di impegnare validamente la

società con il rilascio di garanzie reali e fideiussuioni a

favore di terzi,persone fisiche,enti e società.

Al medesimo Amministratore Unico spetta la rappresentanza in

giudizio e quelle legale verso i terzi con la firma sociale.

TITOLO VI°

000907

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO(nei casi obbligatori per legge:COLLEGIO SINDACALE)

ART.25°)In mancanza di Collegio Sindacale,ciascun socio ha diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ai sensi dell'art.2489.

I soci che rappresentano il terzo del capitale sociale hanno diritto inoltre di fare eseguire annualmente a proprie spese,la revisione della gestione.

ART.26°)Per i casi obbligatoriamente previsti dalla legge verrà nominato il Collegio Sindacale dal quale la società sarà controllata.

Il Collegio Sindacale sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

TITOLO VII°

BILANCIO ED UTILI

ART.27°)L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.Il bilancio sarà formato alla fine di ogni esercizio.

L'Organo Amministrativo provvederà entro i termini e sotto la osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del bilancio,situazione patrimoniale e conto profitti e spese,corredandoli da una relazione sull'andamento della gestione sociale.

ART.28°)Gli utili dell'esercizio prelevato il 5% per la riserva

000910

ordinaria saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle
rispettive quote, salvo diverse disposizioni che possono essere
prese dall'Assemblea.

ART.29°) I dividendi sono riscuotibili presso la sede sociale
venti giorni dopo la deliberazione assembleare. I dividendi non
riscossi saranno prescritti a favore della società in un fondo
di riserva straordinaria dopo cinque anni dal giorno in cui
divennero esigibili.

TITOLO VIII°


SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.30°) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento, le
norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei
liquidatori saranno stabilite dalla assemblea osservate le
disposizioni di legge.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.31°) Per quanto non è espressamente contemplato nel presente
statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
codice civile e nelle altre leggi speciali vigenti.



TITOLO X°

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.32°) Le controversie che possono sorgere tra la società, i
soci, gli amministratori e i liquidatori in dipendenza del
presente statuto saranno decise da un Collegio di tre
arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo

000911

d'accordo fra i due arbitri come sopra nominati, o in difetto di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche alle spese e competenze spettanti agli arbitri.

Nella prevista ipotesi di vendita, cessione e trasferimento di quote di cui al precedente art. 8°), il prezzo sarà determinato inappellabilmente da un Collegio Arbitrale con funzioni e poteri di amichevole compositore, compreso altresì il potere di

provvedere anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri. Detto Collegio sarà composto di tre arbitri dei quali: il primo nominato dal socio alienante e comunicato

all'Organo Amministrativo, il secondo nominato dagli altri soci e comunicato all'Organo Amministrativo entro quindici giorni


dalla suddetta comunicazione del primo arbitro ed in mancanza sarà nominato inappellabilmente dal Presidente del Tribunale di

Salerno, il terzo nominato d'accordo fra i due primi arbitri entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione di nomina

del secondo arbitro ed in mancanza sarà nominato inappellabilmente dal Presidente del Tribunale di Salerno.

Il Collegio Arbitrale così formato dovrà provvedere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della nomina del terzo arbitro.

Handwritten signatures:
Antonio...
Rossio...
Dune Marie...
uffiello...



SPE. IFIJA
Carta L. 18000
ss it. 8000
Rep. 500
ON. 88432
CN. 21568
AT. 12000
Cop. Reg. 34000
Cop. Vol 11
TOTALE
196500

Data 23/2/62

SOCIETÀ COSTITUENDE
RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE
NUCERIA ADESIVI SRL = Nocera Inferiore - Via Dentice 56
(denominazione o ragione sociale) (sigla) (sede)

ALLEGATO (B)
19444
2481

20.000.000,= (capitale in denaro)
Iannone Antonio Nocera Inf.re Isaia Gabola
residente in Via n° ha oggi versato in queste Casse, p
to dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti degli atti:
2329 C.C. (per la costituzione di Soc. per Azioni)
2464 C.C. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.)
2475 C.C. (per la costituzione di Soc. resp. lim.)
somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale suddetto.



SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quote di partecipazione ai tre decimi (importo in lire)
Iannone Antonio	Nocera Inf. 27.5.51	Nocera Inf.re - Via Tàbità Gabola	2.640.000,=
Iannone Massimo	Nocera Inf.re 5.9.62	Nocera Inf.re - Via Dentice 56	1.680.000,=
Cesarano Anna Maria	Salerno 18.5.58	Nocera Inf.re - Via Isaia Gabola	1.680.000,=

Importo complessivo versato L. 6.000.000,=


(diconsi lire Seimilioni)

Il Cassiere

Per il versante

AVVERTENZE
Nel confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perchè, a norma di legge (artt. 2329, 2464 e 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere consegnati alla Società e per essa agli Amministratori o a chi per loro, previa dimostrazione avvenuta iscrizione.
Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suindicato registro, i decimi versati dovranno essere consegnati ai sottoscrittori.
In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.

BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA



Especti conferati a P. Origini
Il giorno 23 febbraio 1962
per il versante

Io Notaio Antonio Catalbrese di Pagani, certifico
che la presente copia di n.¹⁰⁰⁰.....
facciate è conforme all'originale firmata a
norma di legge, e si rilascia per uso consentito;

Pagani, 26 novembre 2012

